



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 129

Data: 22/05/2020

Staff del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA REGIONE LAZIO N. 41 DEL 16/05/2020 RIAPERTURA MERCATI SETTIMANALI

IL SINDACO

TERRA ANTONIO

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato ad eccezione dell'art. 3, c. 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*" ed in particolare l'art. 1 e art. 2 comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare il comma 14 che dispone "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."* ;;
- i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, con i quali sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di numerose di attività commerciali e produttive tra cui anche la chiusura della sospensione dei mercati che si svolgono nella giornata di sabato e festivi;
- il DPCM del 26/04/2020 ed in particolare l'art. 1 lettera z) che ha consentito, a decorrere dal 4 maggio 2020 la riapertura dei mercati limitatamente alla vendita di soli generi alimentari, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l'ordinanza della Regione Lazio n. 41 del 16/05/2020 con la quale, tra l'altro, è stata consentita la riapertura delle attività di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
- le linee guida allegate alla suddetta Ordinanza regionale stabilite per il commercio su aree pubbliche laddove, ai fini di mitigare il rischio di diffusione dell' epidemia di Covid-19, fermo restando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o*

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

Valutata l'esigenza di riavviare i mercati cittadini (al momento attivi solo con i banchi per la vendita dei generi alimentari) ed in particolare i mercati settimanali rionali e il mercato settimanale del sabato composto da circa 310 banchi, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini, nel rispetto comunque del bene primario della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente eventuale contagio;

Viste le proposte avanzate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, a seguito di quanto emerso nella riunione del 13.05.2020 e valutato in particolare per il mercato del sabato, il ridimensionamento dello spazio espositivo destinato alla vendita che consentirebbe di ridurre i tempi per la riapertura, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio;

Ritenuto riavviare i mercati suddetti in modalità sperimentale, consentendo una libera circolazione delle persone ma adottando misure volte a garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, con particolare riferimento alla modalità di installazione dei banchi tale da garantire un distanziamento tra i banchi di almeno 1,50 (ove non fosse possibile delimitare con teli laterali) e uno spazio nella corsia centrale di almeno 3,50 mt; all’orario di apertura al pubblico; all’orario di accesso e sgombero dell’area di mercato; alle norme di sicurezza a carico degli operatori commerciali e alle norme di accesso e di comportamento nell’area di mercato da parte degli avventori;

Sentito il Comando di Polizia Locale e il Servizio Attività Produttive;

Visto il t.u.e.l. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che per gli effetti si intende richiamato

Lo svolgimento dei mercati è consentito in via sperimentale ed è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

A) Modalità di installazione dei banchi

- Mercati di filiera corta del Mercoledì, Venerdì e Domenica e Mercato settimanale del Martedì in Via Bulgaria: dato l’esiguo numero di posteggi e l’ampiezza dell’area a disposizione i banchi devono essere installati distanziati, scorrendo lungo l’asse stradale;
- Mercato Settimanale del Venerdì in Via Varrone e Mercato settimanali del Sabato in Via Donato Bardi, Ugo La Malfa, Scarlatti e Corelli: ridurre lo spazio espositivo del proprio banco in modo tale che tra i banchi vi sia una distanza laterale di almeno 1,5mt (ove non

fosse possibile delimitare con teli laterali la separazione tra un banco e l'altro), e arretrare il proprio spazio espositivo per garantire una corsia centrale di almeno 3,50 mt, come meglio rappresentato nello schema tipo riportato nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

B) Orario di apertura al pubblico:

dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

C) Accesso e sgombero delle aree di mercato

accesso all'area di mercato entro le ore 7.45; l'area mercatale dovrà essere sgomberata e lasciata libera entro le ore 14.00;

D) Norme a carico del titolare del posteggio

- utilizzo delle protezioni individuali quali mascherina, guanti per chi previsto, soluzioni idroalcoliche o gel igienizzante
- far rispettare all'interno e in prossimità della propria attività il distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone ad esortare a non assembrarsi
- all'interno del proprio banco prevedere un ingresso ed un'uscita ove possibile, ovvero non servire più di 1 cliente ogni 2 metri circa; la vendita sarà effettuata solo frontalmente come meglio rappresentato nello schema tipo riportato nell'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento garantendo il distanziamento sociale tra l'operatore e il cliente;
- interdizione dell'accesso all'area mercatale dagli interstizi tra i banchi;
- predisporre segnaletica a terra per delimitare la distanza di sicurezza di almeno 1 mt. e la delimitazione dell'area di vendita, tale che sia evidenziato che la vendita avviene solo frontalmente
- contingentare l'accesso all'area di vendita
- mettere a disposizione della clientela, all'entrata del proprio banco, dei dispenser con soluzione igienizzante o guanti monouso;
- predisposizione di opportuni avvisi per richiamare la necessità della distanza interpersonale ed evitare gli affollamenti
- adottare tutte le misure stabilite dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 41 del 16/05/2020 e agli atti ivi richiamati;

E) Accesso all'area di mercato

ogni avventore deve essere munito di mascherina, deve mantenere, deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;

La presente annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 110 del 08/05/2020.

L'inosservanza della presente da parte degli operatori comporterà la sospensione delle attività di vendita.

All'interno dell'area mercatale è vietato creare assembramenti e affollamenti; nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale sarà ordinato lo sgombero dell'area mercatale da parte del Comando di Polizia Locale e delle Forze dell'ordine,

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presenta ordinanza a:

- Questura di Latina –Polizia Amministrativa-;
- Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza Cisterna di Latina;
- Guardia di Finanza –Tenenza di Aprilia-;
- Corpo di Polizia Locale di Aprilia;
- AUSL LT1 – Dipartimento Prevenzione;
- Assessore alle Attività Produttive del Comune di Aprilia;
- Dirigente Attività Produttive del Comune di Aprilia
- Dirigente Servizio Tecnologico
- Dirigente Servizio Ecologia e Ambiente
- Progetto Ambiente Spa
- Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in Liquidazione

L'invio per conoscenza a mezzo pec al Prefetto di Latina e alla Regione Lazio Dipartimento Sviluppo Economico e Occupazionale e all'Ufficio Stampa del Comune di Aprilia


La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'ente ed in on page sul sito istituzionale www.comune.aprilia.lt.it, nella sezione Aprilia Riparte

INFORMA


Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina- nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 22/05/2020

IL SINDACO
Antonio Terra



- SPAZIO ATTUALMENTE OCCUPATO (MQ. AUTORIZZATI)
- - - - SPAZIO CHE SI ANDRÀ AD OCCUPARE
- - - - DIVIETO DI ACCESSO CLIENTI



- Il singolo posteggio verrà delimitato con nastro segnaletico per mantenere la distanza di sicurezza;
- Verrà disposta una ENTRATA ed una USCITA per contingentare la clientela;
- All'entrata verranno disposti dispenser con igienizzante per mani e/o guanti monouso;
- Il personale addetto sarà equipaggiato con tutti i dispositivi di prevenzione